



SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA
Viale Papa Giovanni XXIII, 20
24016 San Pellegrino Terme
Tel. 0345/25007 – Fax 0345/22755



Modello OV 024

Versione 01/2005

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 53 DEL 1 LUGLIO 2020

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI BIVACCO E ATTIVITA' CORRELATE
(Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

considerata la necessità di regolamentare la fruizione dell'area verde inserita nel territorio del Comune denominata "Al Pià" a causa del ripetersi di episodi di vandalismo e di segnalazioni di situazioni di rischio per l'incolumità pubblica e pericolo di compromissione ambientale derivanti da comportamenti sconsiderati e incivili tenuti da gruppi di persone che frequentano la suddetta area del territorio comunale in particolare nelle ore notturne e che hanno anche portato negli scorsi giorni a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine;

ritenuto che, a tutela del territorio Comunale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

visti il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha determinato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

tenuto conto che la regolamentazione della fattispecie in argomento sarà inserita nel regolamento di polizia urbana;

ritenuto pertanto, per esigenze di salvaguardia del patrimonio, della sanità e dell'igiene pubblica nonché per motivi di ordine pubblico, incolumità e sicurezza, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attendamento nonché delle attività correlate;

visto il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

vista la legge 689/1981;

ORDINA

1. **l'istituzione del divieto di campeggio, bivacco, accampamento e di ogni azione inerente a tale attività**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nell'area sopra descritta;
2. **divieto di modificare le strutture ed attrezzature presenti in loco.**

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di San Pellegrino Terme;
- Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è: Sovr. di Polizia Locale Cattaneo Francesco.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'Art 7 bis D.Lgs 267/2000 sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500 euro nonché la confisca delle attrezzature utilizzate.

Dalla Residenza Municipale San Pellegrino Terme, 1 luglio 2020

Il Sindaco
dott. Vittorio Milesi